

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS: IL PROBLEMA DELLE PROROGHE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (estratto del convegno svoltosi a Bologna in data 8 novembre 2005)

In tema di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, sembra interessarsi soffermarsi sul problema della scadenza del periodo transitorio.

E' noto che, in base all'art. 15 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (cd decreto Letta), i concessionari del servizio di distribuzione del gas avevano diritto a proseguire nella gestione non oltre il 31 dicembre 2005, anche per i rapporti eccedenti la durata di tale periodo transitorio. In virtù poi del comma 8 dell'art. 15 citato, questo periodo poteva essere incrementato fino a cinque anni, cumulando le condizioni premiali indicate al comma 7 del medesimo articolo.

Sul sopra descritto impianto normativo è successivamente intervenuto l'art. 1 comma 69 della legge n. 239 del 2004 (cd. Legge Marzano) che recita testualmente “...*(omissis) Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15 comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15 comma 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000*”.

Prima facie, la norma sembrerebbe intervenire in ordine alla durata del periodo transitorio differendo la scadenza naturale delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2007.

Inoltre, la norma abroga espressamente il comma 8 dell'art. 15 del d.lgs. 164/2000 con la conseguenza che non sarebbero più cumulabili le diverse ipotesi di incremento del periodo transitorio di base contemplate dall'art. 15 comma 7 del Letta.

Successivamente, l'entrata in vigore del Marzano ha dato luogo ad una pluralità di interpretazioni, tra loro ampiamente divergenti, circa la durata del periodo transitorio e le relative possibilità di incremento.

In particolare, la circolare del Ministero Attività Produttive prot. 0002355 del 10 novembre 2004, in merito ai punti oggetto di analisi, ha ritenuto che :

- L'entrata in vigore dell'art. 1 comma 69 della legge 239 del 2004 determinerebbe l'estensione del periodo transitorio di base dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 (punto 1 della circolare);
- La norma consentirebbe l'incremento di un anno del periodo transitorio di base al ricorrere di motivazioni di pubblico interesse ed eventuali ulteriori incrementi (tra loro non più

cumulabili) ove ricorra una delle condizioni previste dall'art. 15 comma 7 lett. a, b ovvero c del decreto n. 164/2000;

- L'abrogazione del comma 8 dell'art. 15 del d.lgs. 164/00 (possibilità di cumulo degli incrementi premiali di cui al comma 7 dell'art. 15 citato) non riguarderebbe quei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 69 della legge n. 239 del 2004, avevano già maturato le condizioni premiali per i quali permarrebbe *“il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati...(omissis)”*, con la conseguenza che per le imprese de quo il periodo transitorio potrebbe giungere fino al 31 dicembre 2013.

Questa interpretazione non è stata, però, seguita dalla giurisprudenza amministrativa.

La più recente giurisprudenza (cfr. in tal senso C.di S. ord. 11 ottobre 2005 n. 4850; TAR Veneto sez. I, 5 settembre 2005 n. 3317, e da ultimo C. di S. sez. VI, sentenza 7 novembre 2005 n. 6189; C. di S. sez. VI sentenza 21 giugno 2005 n. 3676) è infatti nel senso che l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 69 della legge n. 239/2004 non determinerebbe affatto lo spostamento del periodo transitorio di base dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007. Anzi la durata del periodo transitorio di base resterebbe quella del 31 dicembre 2005, mentre il 31 dicembre 2007 indicherebbe la durata massima del periodo transitorio che potrebbe essere raggiunta sommando (ove ne ricorrano le condizioni) al periodo transitorio di base gli incrementi premiali di cui all'art. 15 comma 7 del decreto Letta – tra loro non più cumulabili.

Dunque, la data del 31 dicembre 2007 rappresenta una data limite, oltre la quale non è possibile andare a mezzo di proroghe discrezionali, fatte salve le due eccezionali ipotesi della proroga annuale di cui all'art. 1 comma 69 della legge n. 239/2004, ove l'ente locale ravvisi la motivazioni di pubblico interesse, e dei casi di concessioni affidate mediante pubblica gara ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 15 comma 9 del Letta.

In conclusione, secondo la citata giurisprudenza, l'art. 1 comma 69 della legge n. 239/2004 si sarebbe limitato ad abrogare la facoltà di cumulo delle ipotesi di incremento premiale del periodo transitorio di base (31 dicembre 2005), legittimando però l'estensione di un anno della durata del periodo transitorio, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 15 comma 7 citato, in presenza di motivazioni di pubblico interesse. Sicchè la durata del periodo transitorio potrebbe complessivamente giungere, al massimo, al 31 dicembre 2008.

SIMULAZIONE SCADENZE

TIPI DI SOCIETA'

SCADENZE

Società che non hanno titolo agli incrementi premiali	Senza bonus 31.12.2005	Con bonus (ex art. 1 comma 69 legge 239/2004) 31.12.2006
Società che hanno titolo agli incrementi ex art. 15 comma 7 lett. a) d.lgs. 164/00	Senza bonus 31.12.2006	Con bonus (ex art. 1 comma 69 legge 239/2004) 31.12.2007
Società che hanno titolo agli incrementi ex art. 15 comma 7 lett. b) e c) d.lgs. 164/00	Senza bonus 31.12.2007	Con bonus (ex art. 1 comma 69 legge 239/2004) 31.12.2008

Il Segretario/Direttore Generale
del comune di Castelvetro Piacentino (PC)
Dott.ssa Antonella Guarino